




n.63984/2006 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile


Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 14 febbraio 2008 ed introitata per la decisione in data 24 aprile 2008, promossa

DA

 elettivamente domiciliata in via Lamarmora nr. 40, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Cornalba, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

 elettivamente domiciliato in via Indipendenza nr. 27, Como, presso lo studio dell'Avvocato Marcello Iantorno, che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTO

Oggetto: pagamento somme

Conclusioni: come da fogli allegati



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e

MOTIVI DELLA DECISIONE

_____ ha convenuto in giudizio il coniuge _____ dal quale è consensualmente separata dal giugno 2000, per far accertare la contitolarità, siccome oggetto di comunione legale, della quota di partecipazione acquisita dopo il matrimonio dal sig. _____ nella _____ costituita nel 1988.

In particolare la sig.ra _____ deduce, offrendone riscontro documentale, che le quote di partecipazione del marito, per un valore nominale di € 23.791,10, a fronte di un capitale sociale di € 77.468,53, vennero da questi interamente vendute, in più soluzioni, dopo la separazione coniugale (con vari atti di cessione di quote, posti in essere dal luglio 2000 al luglio 2002), senza che la moglie separata ne venisse informata e, a maggior ragione, senza che percepisse alcunché dalle alienazioni.

Su queste premesse l'attrice chiede che venga accertata la contitolarità, per effetto del regime patrimoniale della famiglia, delle partecipazioni sociali acquisite dal sig. _____ in costanza di matrimonio e che, previo accertamento dei corrispettivi effettivamente ricavati dalle compravendite, in tesi assai superiori rispetto a quanto ufficializzato nei vari atti di cessione di quote, il convenuto sia condannato a corrisponderle la metà delle somme percepite, maggiorate per tener conto della rivalutazione monetaria e dell'applicazione degli interessi, calcolati al tasso legale.

A questa pretesa resiste il sig. _____ sostenendo che la partecipazione societaria su menzionata non costituiva un investimento finanziario, ma rappresentava un "bene proprio", strumentale all'esercizio della sua professione di consulente finanziario, svolta con lo strumento della _____, che pur rivestendo la forma di una società di capitali, era, in realtà, equiparabile ad un'associazione tra professionisti, che non ricevevano normalmente un utile, ma fatturavano alla società il corrispettivo delle loro prestazioni professionali.

Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande dell'attrice ed in via riconvenzionale domandava che costei fosse condannata a rifondergli il 50% di quanto egli aveva pagato, dopo la separazione coniugale, per il rimborso dei mutui accesi sulle case cointestate in _____

Assegnati i termini ex art. 183 VI comma cpc all'udienza di prima comparizione, celebrata il 18 aprile 2007, con ordinanza riservata depositata il 29 settembre 2007 la causa era ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 14 febbraio 2008 le parti precisavano le conclusioni come da

fogli allegati ed allo spirare dei termini assegnati, il 24 aprile 2008, la causa era trattenuta per la decisione.

Per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. sent. nr. 5172/1999) le partecipazioni sociali che, come nel caso di specie, non importino responsabilità illimitata, cadono automaticamente in comunione, perfino nell'ipotesi di sottoscrizione da parte di un coniuge in sede di aumento di capitale e in virtù di diritto di opzione (cfr. Cass. sent. nr. 9355/1997).


La tesi di parte convenuta, secondo cui le partecipazioni sociali del sig. ██████████ debbono considerarsi strumento della sua attività professionale [e, quindi, beni personali nell'accezione dell'art. 179 lett. d) cc] è chiaramente insostenibile, sol che si tenga presente che la società di capitali ██████████ oggi fusa per incorporazione in altra società di capitali, era, pare fin troppo ovvio ricordarlo, un'impresa lucrativa sociale e non già un'associazione tra professionisti, come ipotizza la difesa di parte convenuta.

Ne discende che, ove anche non si volesse accogliere la tesi che trova conforto nella consolidata giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe comunque ritenere che le quote societarie avrebbero dovuto, in ogni caso, ricadere nella c.d. comunione *de residuo*, ex art. 178 cc, con effetti pratici identici rispetto all'ipotesi, che qui pare preferibile, dell'appartenenza immediata ed automatica di tali acquisti alla comunione legale, ove si tenga presente che l'alienazione delle partecipazioni societarie è avvenuta dopo e non prima della cessazione della comunione legale fra la sig.ra ██████████

Asserisce l'attrice che il convenuto avrebbe ricavato dalla cessione delle sue quote corrispettivi di gran lunga superiori rispetto a quelli formalizzati nei vari contratti, per somme che, convertite nella nuova moneta, ammontano ad € 241.703,28.

E' da dire che tale illazione poggia unicamente su mere affermazioni di parte, che l'attrice, in definitiva, avrebbe inteso comprovare mediante il ricorso ad una CTU inammissibilmente esplorativa e con un solo capitolo di prova orale ("Vero che le quote sociali della F e G di spettanza del ██████████ sono state vendute per complessivi 2 miliardi di lire", v. sub 14 della memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 cpc) tanto apodittico e privo di qualsivoglia riferimento ad elementi obiettivi di riscontro (scambi di corrispondenza, mezzi di pagamento ecc.) da non poter essere risolutivo per il giudizio, ove anche la circostanza fosse stata confermata da uno o più testimoni.

Ne discende che la domanda fondata di accertamento dell'appartenenza alla comunione legale delle partecipazioni societarie per cui è causa, può dar luogo solamente alla condanna del convenuto al pagamento della somma corrispondente alla metà dei corrispettivi ricavati dalle cessioni di quote, in base ai vari contratti su richiamati.



Trattandosi di una condanna ad un pagamento risarcitorio, il relativo debito deve essere considerato di valore e, pertanto, la somma di € 120.851,64 deve essere rivalutata secondo indici Istat sul costo della vita dal 20 giugno 2000 alla data odierna.

Sull'importo così ottenuto dovranno essere calcolati gli interessi legali, dalla data odierna al saldo.

La domanda riconvenzionale del convenuto è palesemente destituita di fondamento, perché in contrasto con l'impegno assunto dal sig. [REDACTED] sub 2) delle pattuizioni allegate al verbale di separazione consensuale, di provvedere all'integrale pagamento dei mutui gravanti sulle case di [REDACTED] intestate ai coniugi.

Le spese legali dell'attrice, liquidate come da dispositivo, dovranno essere rimborsate dal convenuto soccombente.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

DICHIARA


che le quote di partecipazione alla [REDACTED] già intestate a [REDACTED] costituivano oggetto di comunione legale con il coniuge [REDACTED]

CONDANNA

[REDACTED] a pagare all'attrice la somma di € 120.851,64, da rivalutare secondo indici Istat sul costo della vita dal 20 giugno 2000 alla data odierna e da maggiorare con gli interessi calcolati al tasso legale dalla data odierna al saldo;

RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e



CONDANNA

il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 460,00 per spese, € 1.900,00 per diritti, € 4.100,00 per onorari, € 750,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 7.210,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, l'8 maggio 2008.

**il Giudice
Giovanni Rollero**

